

## Rassegna stampa agosto 2007

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Il mobbing non è reato penalmente perseguibile ma **solo un illecito civile** per cui si può chiedere il risarcimento del danno. Lo ha stabilito la V sezione penale della **Cassazione che ha confermato un non luogo a procedere nei confronti di un preside accusato da un docente**. "Credo che la Cassazione si riferisca a un caso particolare", ha detto all'ADNKRONOS l'avvocato penalista Nino Marazzita commentando la decisione degli ermellini.

"Credo comunque - ha poi aggiunto - che per il mobbing, che è una figura nuova di prevaricazione, ci sia bisogno di un adeguamento con una legge quadro che chiarisca con maggiore precisione quali sono i comportamenti penalmente rilevanti". "Il mobbing è spesso compiuto attraverso atti che non sono rilevanti penalmente - ha aggiunto - Non dobbiamo dimenticare che la Cassazione si occupa di casi particolari. Se io cerco di molestare sessualmente un'impiegata promettendole in cambio un aumento di stipendio o di carriera allora in quel caso c'è un rilievo penale. Cioè **il rilievo penale c'è ogni volta che c'è un comportamento penalmente rilevante**. Forse nel caso del mobbing del preside sull'insegnante la Cassazione non ha rilevato nessuna condotta penale".

Secondo la Cassazione nel caso del preside era difficile trovare "una precisa figura incriminatrice". "La Cassazione ha più volte sollecitato il legislatore a fare una legge quadro che comprendesse autonomamente il mobbing - ha continuato Marazzita - Circa tre anni fa la Corte Costituzionale disse che le norme esistenti possono proteggere cittadini sia sull'aspetto penale che civile. Io credo che per il mobbing, che è una figura nuova di prevaricazione, ci sia bisogno di un adeguamento con una legge quadro che chiarisca con maggiore precisione quali sono i comportamenti penalmente rilevanti".

Roma, 29 ago. - (Adnkronos/Labitalia) - Per mobbing si intende una pratica persecutoria, o in generale una **violenza psicologica, inflitta a un lavoratore dal datore o dai colleghi**.

Una 'pressione' continua e duratura, esercitata per i motivi più vari, dal desiderio di carriera al razzismo, allo scopo di isolare la vittima o addirittura di allontanarla dal posto di lavoro.

Il **mobbing 'verticale'**, esercitato dai capi e distinto dal mobbing orizzontale, cioè tra 'pari grado', **può rappresentare una vera e propria strategia aziendale** verso i dipendenti per indurli a licenziarsi da soli. In questo caso, si parla di **'bossing'**, messo in atto dai dirigenti dell'azienda.

In mancanza di una disciplina specifica, esistono comunque nel nostro ordinamento **norme cui il mobbizzato si può appellare**. A cominciare dalla **Costituzione**, che stabilisce sia la tutela della salute come diritto fondamentale dell'uomo sia la tutela del lavoro in ogni sua forma.

Sotto il profilo civilistico, inoltre, si può chiamare in causa la **responsabilità extracontrattuale**, che ricorre quando una persona provoca un danno ingiusto a un'altra, nel caso del mobbing tra colleghi, oppure l'**inadempimento del contratto di lavoro**, quando l'autore delle violenze psicologiche è il datore, colpevole in questo caso di non aver adottato tutte le misure per tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore.

L'UNITA'

### Mobbing, la Cassazione: "Non sempre è reato"

Per capire se il mobbing è reato oppure no, il giudice deve determinare i comportamenti concreti di chi mette in atto il mobbing. Questo sembrano dire due sentenze apparentemente contraddittorie della Corte di Cassazione. Una è la decisione presa mercoledì dai giudici della V sezione penale, chiamata a giudicare su una precedente sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal Gup di Santa Maria Capua Vetere in una causa intentata da una insegnante di sostegno nei confronti del proprio preside d'istituto.

L'altra è una sentenza del marzo 2006 che condannò 11 persone, fra titolari, dirigenti e quadri dello stabilimento Ilva di Taranto, per la vicenda di mobbing riguardante 62 lavoratori che nel 1998 furono confinati nella ex palazzina Laf del siderurgico. Gli imputati furono condannati per tentata violenza privata e, tre di loro, fra cui il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ilva, Emilio Riva (a 18 mesi), e il direttore dello stabilimento, Luigi Capogrosso (a 20 mesi), anche per frode processuale.

La condotta di mobbing contestata al preside dell'istituto, in Campania, non è reato perché non rientra nei casi perseguibili dal codice penale ma è solo un danno per il quale si può chiedere un risarcimento.

Nel caso specifico, il pm aveva contestato casi di diffamazione, ingiuria e una pluralità di gesti ostili non specificati. Azioni prive in sé, secondo la Corte, di potenzialità direttamente lesive della integrità della vittima o di riscontri obiettivamente dimostrabili.

«La condotta di mobbing - secondo i giudici della V sezione (sentenza numero 33624) - suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità nel soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro».

Affinché questa condotta abbia effetti penali e quindi non porti solo a una causa civile, la figura di reato più prossima ai connotati caratterizzanti il mobbing - dice la Suprema Corte - è quella descritta dall'articolo 572 del codice penale, vale a dire «maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione» che devono compiersi in modo continuativo.

L'Italia è il fanalino di coda in Europa nella lotta al mobbing. «È l'unico Paese europeo che non ha una legge sul mobbing e che dunque non lo prevede come reato», denuncia Fabio Massimo Gallo, presidente della prima sezione lavoro del tribunale di Roma, ed esperto della materia, a cui ha dedicato relazioni e saggi. «Eppure, c'è una delibera del Consiglio d'Europa del 2000 che vincola tutti i Paesi a dotarsi di una normativa antimobbing».

È possibile che il governo vari una legge specifica sul mobbing, anche se il tema non è stato ancora affrontato, afferma il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, alla Festa dell'Udeur, che ha commentato così l'ultima sentenza della Cassazione. «Noi naturalmente - ha aggiunto Damiano - siamo rispettosi delle sentenze ed esamineremo con attenzione il dispositivo». Anche se il problema di una legge del governo sul mobbing «non è stato ancora affrontato - ha concluso il ministro - io non escludo niente. È possibile che la faremo».

AGI) - Roma, 29 ago. - "Inutile prendersela con la Cassazione. Se si vuole considerare il mobbing come un reato, bisogna fare una legge che lo preveda". E' quanto dichiara il ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro in merito alla sentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione la quale oggi ha stabilito che il mobbing non e' un reato previsto dal nostro codice penale e dunque, chi malauguratamente incappa in vessazioni e mortificazioni sul luogo di lavoro, puo' soltanto intraprendere una causa civile e chiedere il risarcimento del danno. "Anche se personalmente preferirei, piuttosto che intasare ulteriormente i tribunali italiani su questa materia, prevedere come sanzione, per coloro che esercitano il mobbing nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, il risarcimento dei danni a loro carico con procedure giudiziarie e civili semplificate ed esemplari. Prevedendo - conclude Di Pietro- anche il licenziamento, per giusta causa, di quei dirigenti che non mettono i propri sottoposti in condizione di lavorare". (AGI)

**ATTUALITÀ - 29/08/2007, ore 21.55.00**

## **Mobbing, la Cassazione dà ragione al preside De Nubbio**

Il dirigente scolastico dell'Isa "San Leucio" non ha "perseguitato" la sua insegnante Caserta (Nadia Verdile) - Le aveva tentate tutte, un'insegnante di sostegno dell'Istituto Statale d'Arte "San Leucio" di Caserta che, dall'anno scolastico 1998-1999, era scesa sul piede di guerra nei confronti del dirigente scolastico Giuseppe De Nubbio, nato a Napoli 58 anni fa.

Una battaglia fatta di carte bollate, di denunce, di processi, prima civili e poi penali, che hanno visto la legge e i tribunali competenti sempre rimandare al mittente le accuse rivolte al preside, ritenute, sistematicamente, infondate.

L'affondo definitivo è arrivato con la sentenza n°33624/07 della Corte Suprema di Cassazione, quinta sezione penale, presieduta da Giuseppe Pizzuti e composta dai consiglieri Mario Rotella, Gian Giacomo Sandrelli, Maurizio Fumo, Maria Vessichelli che oggi ha reso pubblico quanto deciso il 9 luglio scorso.

«La condotta di mobbing - si legge - suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa responsabilità deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi... che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, delle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa».

Secondo la Cassazione, quindi, nulla di tutto questo era stato addotto e dimostrato dalla docente ricorrente. Il napoletano De Nubbio, dirigente scolastico dell'Istituto Statale d'Arte "San Leucio", si è visto quindi riconfermare quanto già deciso dal Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La sentenza, al di là del caso specifico, mette in evidenza un vuoto normativo nel codice penale della nostra Italia.

## **Parlamento 12 proposte di legge: una prevede il carcere fino a 20 anni**

ROMA (29 agosto) - La soluzione più estrema è la proposta di legge presentata dalla parlamentare azzurra Ida D'Ippolito Vitale, che prevede la pena di vent'anni di reclusione per chi, attraverso il mobbing, provoca la morte di un collega di lavoro o un dipendente. Mentre per «malattie gravi che determinano danni permanenti» o «insanabili» la pena oscillerebbe dai 7 ai 15 anni. In Parlamento giacciono dodici proposte di legge che si propongono di regolamentare il fenomeno del mobbing, sei delle quali già sono in corso d'esame presso la commissione Lavoro del Senato.

Quella che ha come primo firmatario l'ulivista Emilio Delbono definisce il mobbing come «comportamenti ostili e vessatori che assumono le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica nell'ambito dei rapporti di lavoro», «atti capaci di produrre un degrado delle condizioni di lavoro, di ledere i diritti e la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute fisica e mentale e di compromettere il suo futuro professionale». In questa pdl non sono previste sanzioni penali, ma il ricorso al giudice del lavoro con un risarcimento massimo del danno subito quantificabile da 10 a 90 mila euro.

La proposta di legge presentata dal gruppo dei Verdi alla Camera, primo firmatario Marco Boato (andrà a settembre in commissione Giustizia della Camera), individua nei lavori atipici e nel precariato le tipologie contrattuali dove maggiormente si verificano casi di mobbing. Prevede la possibilità, nell'ambito della contrattazione collettiva, che gli stipulanti definiscano un "codice antimolestie". Anche in questo caso il sistema sanzionatorio è affidato al risarcimento in sede civile, competente il giudice del lavoro.

Pressoché analogo il testo proposto al Senato dal verde Natale Ripamonti, in corso di discussione presso la commissione Lavoro e previdenza sociale. Prevede, in aggiunta alla proposta di Boato, la possibilità per il lavoratore di rivolgersi a «centri pubblici o istituti specializzati per la terapia e la diagnosi del mobbing» incardinati nel servizio sanitario regionale. C'è anche la proposta di legge del senatore di Forza Italia, Rosario Costa. Molto particolareggiata nella definizione dei comportamenti riconducibili al mobbing, vi include anche i pettegolezzi e il «controllo o sorveglianza continua». Le legge anti-mobbing, nel progetto di Costa, sarebbe applicabile anche alla struttura organizzativa dei partiti politici. Magari attivabile da chi, militante da anni, non riesce a ottenere dai dirigenti del partito la candidatura in una posizione "sicura".

AGGIORNAMENTI DEL 31-AGOSTO  
LA SICILIA

## **Fantozzi-Villaggio dice la sua “Un termine incomprensibile”**

**Roma.** È «una sentenza piuttosto saggia» su comportamenti che sono «vecchi quanto il mondo»: è il giudizio piuttosto sorprendente di Paolo Villaggio su quanto ha stabilito la Cassazione, in tema di mobbing, che secondo i giudici della V sezione penale, non è reato perché non rientra nei casi penalmente perseguibili dal codice penale, ma è solo un illecito civile per il quale si può chiedere, a seconda del danno subito, il risarcimento del danno.

Per l'attore, che nei suoi libri e nei film, con personaggi come Fantozzi e Fracchia ha più volte descritto, in chiave intelligentemente comica, i soprusi che da sempre si subiscono in ufficio, «il mobbing è un fenomeno che esiste da almeno 12.000 anni. Prima si chiamava, a seconda dei casi, infastidire, abusare, tiranneggiare. Ora ci si è impadroniti tutti di questa misteriosa parola che il 99% degli italiani non capisce», dice Paolo Villaggio.

L'attore, tralasciando gli altri, parla soprattutto di un tipo specifico di mobbing, quello di «vecchi e patetici capiufficio che infastidiscono le segretarie. Queste ragazze, che anche ai miei tempi (Fantozzi prima di fare l'attore, fa giovane, ha lavorato in fabbrica) spesso si aggiravano in ufficio in minigonna, non si rendono conto di essere una provocazione troppo forte per uomini ridicoli come questi. Comunque, il fenomeno da qualche tempo, esiste anche al maschile, con ragazzi che si presentano vestiti tipo Fabrizio Corona, indossando catene al collo pesanti come ancore, che sperano di fare strada attirando gli sguardi di qualche capo di sesso femminile».

Secondo l'autore e interprete del sempre attuale Fantozzi in quel tipo di molestie «c'è di tutto: vallettopoli, le veline, i giovanotti con le turiste tedesche...»

«Ci si deve indignare invece - conclude - con chi, per parlare di comportamenti diversi, che, ripeto, sono sempre esistiti, usa parole incomprensibili come mobbing...».

L.S.

RAINEWS24

## **Per la Cassazione il mobbing non e' un reato**

Roma, 30 agosto 2007

Il mobbing non e' un reato. E dunque chi subisce discriminazioni e vessazioni sul luogo di lavoro o si rivolge al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno oppure, per avere una tutela penale, deve riuscire a dimostrare di essere vittima di maltrattamenti da parte del proprio capo, visto che e' questo il reato che piu' si avvicina al mobbing. Ma in questo caso deve provare la reiterazione e la continuazione degli atti di persecuzione nei suoi confronti. A sottolineare il vuoto normativo esistente sul mobbing e' stata la Cassazione con la sentenza con cui ha respinto il ricorso di un'insegnante di sostegno che aveva denunciato il proprio preside contro la pronuncia di non luogo a procedere emessa dal gup di Santa Maria Capua

Vetere.

Una decisione che ha risvegliato l'attenzione del mondo politico su un fenomeno che secondo gli ultimi dati dell'Ispesl riguarda in Italia un milione e mezzo di lavoratori su 21 milioni di occupati: dalla sinistra radicale e' arrivata la richiesta di porre mano a una legge; un'ipotesi su cui si e' dimostrato possibilista il ministro del lavoro Damiano.

La decisione della Cassazione e' in linea con la giurisprudenza della Corte, fanno notare gli esperti. L'anno scorso i supremi giudici confermarono condanne penali per 11 fra titolari, dirigenti e quadri dell'Ilva di Taranto per una vicenda di mobbing riguardante 60 lavoratori; ma i reati contestati erano quelli di violenza privata e frode processuale.

"Dopo la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro adesso bisogna pensarne una che riguarda il mobbing" ha dichiarato Augusto Rocchi, capogruppo Prc-Se in commissione Lavoro alla Camera. Un'ipotesi a cui non ha chiuso la porta il ministro Damiano: "E' un problema che non abbiamo ancora affrontato - ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se era possibile una legge -. Io non escludo niente". Non si parte dal nulla: la Commissione Giustizia della Camera esaminerà a settembre una proposta di legge sul mobbing, ha ricordato Paola Balducci (Verdi), assicurando l'impegno per un' "accelerazione".

A invocare una legge sono anche gli addetti ai lavori: "L' Italia e' l'unico Paese europeo che non ha una legge sul mobbing e che dunque non lo prevede come reato - ha denunciato Fabio Massimo Gallo, presidente della prima sezione lavoro del tribunale di Roma -. Eppure, c'e', una delibera del Consiglio d'Europa del 2000 che vincola tutti i Paesi a dotarsi di una normativa antimobbing".

## DALLE AGENZIE

### **MOBBING: PER CASSAZIONE NON E' REATO, AVV. MARAZZITA SOLLECITA LEGGE QUADRO**

Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Il mobbing non e' reato penalmente perseguibile ma solo un illecito civile per cui si puo' chiedere il risarcimento del danno. Lo ha stabilito la V sezione penale della Cassazione che ha confermato un non luogo a procedere nei confronti di un preside accusato da un docente. "Credo che la Cassazione si riferisca a un caso particolare", ha detto all'ADNKRONOS l'avvocato penalista Nino Marazzita commentando la decisione degli ermellini. "Credo comunque - ha poi aggiunto - che per il mobbing, che e' una figura nuova di prevaricazione, ci sia bisogno di un adeguamento con una legge quadro che chiarisca con maggiore precisione quali sono i comportamenti penalmente rilevanti". "Il mobbing e' spesso compiuto attraverso atti che non sono rilevanti penalmente - ha aggiunto - Non dobbiamo dimenticare che la Cassazione si occupa di casi particolari. Se io cerco di molestare sessualmente un'impiegata promettendole in cambio un aumento di stipendio o di carriera allora in quel caso c'e' un rilievo penale. Cioe' il rilievo penale c'e' ogni volta che c'e' un comportamento penalmente rilevante. Forse nel caso del mobbing del preside sull'insegnante la Cassazione non ha rilevato nessuna condotta penale". Secondo la Cassazione nel caso del preside era difficile trovare "una precisa figura incriminatrice". "La Cassazione ha piu' volte sollecitato il legislatore a fare una legge quadro che comprendesse autonomamente il mobbing - ha continuato Marazzita - Circa tre anni fa la Corte Costituzionale disse che le norme esistenti possono proteggere cittadini sia sull'aspetto penale che civile. Io credo che per il mobbing, che e' una figura nuova di prevaricazione, ci sia bisogno di un adeguamento con una legge quadro che chiarisca con maggiore precisione quali sono i comportamenti penalmente rilevanti". 29-AGO-07 17:32

### **MOBBING: COS'E' E COME SI TUTELA IN ITALIA/SCHEDA**

Roma, 29 ago. - (Adnkronos/Labitalia) - Per mobbing si intende una pratica persecutoria, o in generale di violenza psicologica, nell'ambito lavorativo perpetrata o dal datore di lavoro o da colleghi (mobber) nei confronti di un lavoratore (mobbizzato). Una 'pressione' continua e duratura, esercitata per i motivi piu' vari, dal desiderio di carriera al razzismo, allo scopo di isolare la vittima o addirittura di allontanarla dal posto di lavoro. Il mobbing cosiddetto 'verticale', quello esercitato dai capi e distinto dal mobbing orizzontale, cioe' tra 'pari grado', puo' rappresentare una vera e propria strategia aziendale verso i dipendenti per indurli a licenziarsi da soli. In questo caso, si parla di 'bossing', messo in atto dai dirigenti dell'azienda. In mancanza di una disciplina specifica, esistono comunque nel nostro ordinamento norme cui il mobbizzato si puo' appellare. A cominciare dalla Costituzione, che stabilisce sia la tutela della salute come diritto fondamentale dell'uomo sia la tutela del lavoro in ogni sua forma. Sotto il profilo civilistico, inoltre, si puo' chiamare in causa la responsabilita' extracontrattuale, che ricorre quando una persona provoca un danno ingiusto a un'altra (nel caso del mobbing tra colleghi), oppure l'inadempimento del contratto di lavoro, quando l'autore delle violenze psicologiche e' il datore, colpevole in questo caso di non aver adottato tutte le misure per tutelare l'integrita' fisica e morale del lavoratore. Il mobbing puo' creare anche un danno alla professionalita' e, nei casi piu' gravi, costituire un reato e determinare responsabilita' di tipo penale. 29-AGO-07 17:43

## **MOBBING: IN ITALIA SONO 1,5 MLN LE VITTIME/SCHEDA**

Roma, 29 ago. - (Adnkronos/Labitalia) - Sono almeno un milione e mezzo le vittime del mobbing in Italia. Lavoratori intimiditi, vessati o stressati dai capi, ma anche da colleghi dello stesso livello. Secondo il monitoraggio effettuato dall'Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), che ha aperto un centro d'ascolto sul fenomeno, il mobbizzato tipo e' donna (52%, poco piu' della meta' dei casi), ha intorno ai 45 anni, un titolo di studio medio (il 52% e' diplomato e il 24% laureato), vive al Nord (65%) e spesso fa l'impiegato (79%). L'ufficio, infatti, sembra essere il luogo in cui e' piu' frequente il rischio mobbing. Si calcola che il 70% dei casi di sopruso in Italia si verificano nella pubblica amministrazione. Il piu' delle volte, si subiscono 'aggressioni' da almeno un anno e da parte dei 'superiori'. Infatti, il 40% dei casi ha durata da uno a due anni, il 30% oltre due anni e il 27% da sei mesi a un anno. Sempre secondo l'Ispesl, il mobbing ha un costo molto elevato per il datore di lavoro: la produttivita' di un lavoratore cala infatti del 70%. Non esistono pero' dati ufficiali, ma solo stime per un fenomeno che resta in gran parte sommerso e che, comunque, appare piu' contenuto rispetto ad altri Paesi europei. L'Italia, infatti, risulta agli ultimi posti della classifica, con 'solo' 4 mobbizzati ogni 100 occupati, contro una media Ue dell'8%, pari a circa 12 milioni di vittime di vessazioni sul posto di lavoro. In testa alla classifica dei paesi dove piu' numerosi sono i casi di mobbing, si pongono la Finlandia, con il 15%, il Regno Unito e i Paesi Bassi, con il 14%, seguiti da Svezia (12%), Belgio (11%), Francia e Irlanda (10%). Meno minacciati sono, invece, i lavoratori di Danimarca (8%), Germania e Lussemburgo (7%) e Austria (6%), ma e' nei paesi dell'Europa meridionale che il valore non supera il 5%. 29-AGO-07 17:48

## **MOBBING: DALLA SVEZIA ALLA SPAGNA LA TUTELA LAVORATORI NEI PAESI UE/SCHEDA**

Roma, 29 ago. - (Adnkronos/Labitalia) - L'Italia e' tra i Paesi meno 'mobbizzati' d'Europa. Ma la diversa diffusione del fenomeno in Europa riflette un livello di consapevolezza del problema non uniforme. Differenti legislazioni in materia, inoltre, rendono difficilmente comparabile il numero dei casi stimati. Ecco un quadro di come il lavoratore e' tutelato contro il mobbing nei principali Paesi della Ue, dai 'pionieri' scandinavi a quelli che si affidano solo alle 'buone prassi'. - Svezia: E' stato il primo Paese europeo a dotarsi di una legge nazionale sul mobbing. Una norma 'pionieristica' che risale al 1993, cui sono seguite nel 1997 altre direttive dell'Ente nazionale per la salute e sicurezza, che dispongono le misure da adottare contro forme di persecuzione psicologica in ambito lavorativo. - Francia: E' il secondo Paese europeo ad aver approvato una normativa specifica. Nel 2000, infatti, e' stata varata la prima legge sul mobbing, entrata in vigore nel 2002, che introduce l'inversione dell'onere della prova. Infatti, e' il soggetto accusato della violenza morale a dover dimostrare la sua innocenza. Prevista, inoltre, una specifica figura di reato, con la pena della reclusione fino a un anno e della multa di 15 mila euro. Per mobbing si intende "un insieme di azioni ripetute di violenza morale che hanno per oggetto e per effetto la degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di recare offesa ai diritti e alla dignita' del salariato, di alterare la sua salute psicologica o mentale e compromettere il suo avvenire professionale". - Spagna: Per dare una regolamentazione al fenomeno del mobbing, nel novembre 2001, il gruppo parlamentare socialista ha presentato due proposte di legge. Nel frattempo, il Parlamento autonomo catalano ha approvato un provvedimento in cui, tra l'altro, si propone di modificare l'attuale normativa sui rischi lavorativi per includere, tra gli obblighi del datore, anche quello della prevenzione del mobbing. - Belgio: Contro il mobbing nel 2002 e' stata messa a punto una norma che prevede l'obbligo del datore di lavoro di designare, in accordo con i rappresentanti dei lavoratori, un consigliere per la prevenzione, con competenze psico-sociali specifiche per l'ambiente lavorativo. Nelle imprese con piu' di 20 dipendenti il consigliere e' interno, mentre quelle di minori dimensioni possono affidarsi a servizi esterni offerti da specialisti in medicina del lavoro e psicologia. In Belgio, inoltre, presso i servizi pubblici di protezione sul lavoro esiste una commissione d'avviso composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori, che offre assistenza alle vittime del mobbing al di fuori della realta' lavorativa. - Gran Bretagna: Una proposta di legge dispone l'adozione da parte del datore di lavoro di una politica mirata a prevenire il fenomeno, che non tiene conto dell'organizzazione del lavoro come fattore alla base del mobbing. Il provvedimento e' stato sottoposto al confronto con i sindacati e, in particolare, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. - Germania: Non esiste ancora una disciplina specifica, ma alcuni accordi di settore hanno fatto scuola. Uno e' quello firmato dalla Volkswagen nel 1996 con i sindacati per prevenire molestie sessuali e ogni altra forma di mobbing e creare un clima di lavoro positivo basato sulla collaborazione reciproca. Nel 1998, inoltre, un accordo sul mobbing e' stato raggiunto per il pubblico impiego. - Austria: Anche qui non c'e' una legge ad hoc contro il mobbing. Ma il fenomeno e' menzionato gia' nel piano di azione per la parita' uomo-donna approvato nel maggio 1998. "Tra i comportamenti che ledono la dignita' delle donne e degli uomini nel luogo di lavoro -si legge- vanno annoverati in particolare le espressioni denigratorie, il mobbing e la molestia sessuale. Le collaboratrici devono essere edotte sulle possibilita' giuridiche di tutela delle molestie sessuali". 29-AGO-07 18:08

## **MOBBING: ICHINO, SENTENZA NON NECESSARIAMENTE SEGNA ARRETRAMENTO**

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "No, questa sentenza non necessariamente segna un arretramento". Così il giuslavorista, Pietro Ichino, giudica la sentenza della V sezione penale della Cassazione che ha confermato un non luogo a procedere nei confronti di un preside accusato da un docente. "Il termine mobbing - aggiunge conversando con l'ADNKRONOS- indica un'ampia gamma di comportamenti, in parte costituenti reato, cioè illecito sanzionato anche penalmente, in parte illeciti sanzionati soltanto sul piano civile. Io non conosco il caso cui si riferisce la sentenza della Cassazione; probabilmente, se di mobbing si è trattato, i comportamenti illeciti in questo caso non hanno valicato il limite della sanzionabilità penale". Si possono avere infatti, aggiunge ancora Ichino, "casi di demansionamento sistematico di un lavoratore, anche operato in malafede nei quali tuttavia non si producono danni alla salute fisica psichica del lavoratore e pertanto non si configura il reato di lesioni". "In questi casi -conclude- il lavoratore ha diritto soltanto alla cessazione del comportamento illegittimo e al risarcimento del danno professionale subito". 29-AGO-07 18:55

## **MOBBING: DI PIETRO, SE SI VUOLE CONSIDERARE REATO SI DEVE FARE LEGGE 'LICENZIAMENTO ANCHE PER I DIRIGENTI CHE LO ESERCITANO'**

Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - "Inutile prendersela con la Cassazione. Se si vuole considerare il mobbing come un reato, bisogna fare una legge che lo preveda". E' quanto dichiara il ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro. "Anche se personalmente -prosegue Di Pietro- preferirei piuttosto che intasare ulteriormente i tribunali italiani su questa materia, prevedere come sanzione, per coloro che esercitano il mobbing nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, il risarcimento dei danni a loro carico con procedure giudiziarie e civili semplificate ed esemplari". "Prevedendo -conclude Di Pietro- anche il licenziamento, per giusta causa, di quei dirigenti che non mettono i propri sottoposti in condizione di lavorare". 29-AGO-07 21:21

## **MOBBING: D'IPPOLITO, DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UN REATO**

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Non si possono limitare al risarcimento in sede civile la funzione sanzionatoria ed il danno prodotto dal mobbing. Il fenomeno infatti va valutato come un reato e non come un generico atto di prevaricazione. Fin troppo spesso produce danni assai rilevanti sia sul piano fisico sia su quello psicologico". Lo afferma la parlamentare di Forza Italia Ida D'Ippolito Vitale che ha presentato un ddl sul tema. "Non si può essere miopi -aggiunge l'esponente di Forza Italia- perché il fenomeno è reale, cresce di giorno in giorno. I soggetti passivi sono prevalentemente le donne ma anche tutti coloro che subiscono la vessazione di chi è in una posizione di comando e persegue un preciso disegno di discriminazione ed emarginazione". "La sentenza della Cassazione -aggiunge D'Ippolito Vitale- mette il dito nella piaga proprio perché la definizione del mobbing è affidata alla precarietà della valutazione del singolo e sfugge a precisi criteri di identificazione. Il mio disegno di legge -spiega- introduce nel codice penale il mobbing come fattispecie di reato". "In passato -rileva la parlamentare di Forza Italia- questa presentazione aveva suscitato diverse critiche ma sono sicura che se ne tornerà a discutere di fronte alla negata giustizia alle tante vittime non dell'immaginazione ma di concreti e quotidiani comportamenti. La proposta di legge prevede che chiunque nel tempo nel luogo di lavoro sottopone a pratiche vessatorie altre persone viene punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino a 15 mila euro". "Se dal fatto ne deriva una malattia del corpo o della mente si deve procedere d'ufficio e si deve applicare la reclusione fino ad un anno. Se la malattia pone in pericolo di vita della persona offesa o causa l'indebolimento permanente di una funzione organica o intellettuale la reclusione è da quattro a otto anni; e' da sette a quindici anni se la malattia è certamente o probabilmente insanabile. Se poi dal fatto deriva la morte della persona offesa si applica la reclusione da dodici a venti anni", conclude D'Ippolito Vitale. 30-AGO-07 13:17

## **MOBBING: BORGHESI (IDV), PRESTO UNA PDL PERCHE' DIVENTI REATO NEL SISTEMA GIUDIZIARIO ORA C'E' UNA LACUNA DA COPRIRE**

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Che il mobbing non sia reato è discutibile, si tratta di un buco nel sistema giudiziario del paese, che la Corte di Cassazione ha ora messo in luce. In realtà il mobbing è un furto: viene usurpata la personalità di un individuo e, pertanto, dovrebbe essere riconosciuto come reato e perseguibile penalmente". Lo afferma Antonio Borghesi, deputato dell'Italia dei Valori. "Noi ci impegneremo -aggiunge Borghesi- a coprire questa carenza nell'ambito del sistema giudiziario, con una proposta di legge che miri a far rientrare tra i reati penali questa sottile, ma allo stesso tempo violentissima pratica di abusi psicologici sui lavoratori". 30-AGO-07 16:30